



TRIBUNALE DI BARI
- SEZIONE LAVORO -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, in persona del giudice del lavoro dr. MARIO DE SIMONE, ha pronunciato – mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione – la presente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018-

tra

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. VINCENZO LA CAVA,
giusta procura a margine del ricorso;

ricorrente

e

M.I.U.R., in persona del MINISTRO p.t., UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE,
rapp.to e difeso ai sensi dell'art 417 bis cpc come in atti;

resistente

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att.c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.

con ricorso depositato in data 30/10/2018 [REDACTED]

chiedeva:

1. Accertare e dichiarare la illegittimità del bollettino dei movimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di Messina A0015 e seguenti del 29.7.016 nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso l'ambito richiesto con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto;
2. Accertare e dichiarare la disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola primaria pubblicato il 29.7.2016 con il quale non è stato incluso il nominativo della ricorrente per gli anni 2016 e seguenti, conseguentemente b) previa disapplicazione della mail del 29.7.016 omesso trasferimento della ricorrente presso l'ambito territoriale "Sicilia A0015" e seguenti nella Provincia di Messina ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque nella Regione Sicilia e comunque ordinare alle amministrazioni resistenti ciascuno per quanto di propria competenza di adottare ogni provvedimento utile e conducente anche, se del caso, per l'anno scolastico 018/019 e seguenti ed in tal senso riformulando la graduatoria esistente con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai resistente di cui infra;
3. Conseguentemente ordinare il trasferimento della ricorrente, anche in sovrannumero, presso l'ambito territoriale "Sicilia A0015" e seguenti nella Provincia di Messina ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti

- accoglie la domanda e per l'effetto **ordina** all'amministrazione scolastica di adottare tutti i provvedimenti relativi alla domanda di mobilità presentata dalla ricorrente per l'anno scolastico 2016/2017 considerando, secondo l'ordine di preferenza dalla medesima espresso e per ciascuna preferenza, il punteggio alla stessa assegnato;

2. 

Così deciso in BARI, il 29 OTTOBRE 2020.

Il giudice
dr Mario De Simone